

sato dagli altri vantaggi che i comuni medesimi traggono dal complesso della legge. Nel prossimo quinquennio, evidentemente quel di più di canone che dovrebbero pagare allo Stato e che non pagheranno rappresenta una somma di gran lunga superiore al provento delle due o delle tre lire sul dazio del coke e dei fossili. Non solo il consolidamento del dazio consumo che è un grande beneficio come fu bene osservato per le grandi città, ma anche altre materie imponibili, e molte altre disposizioni mettono le finanze comunali dei grossi municipi in misura da poter sopportare questo lieve detrimento per la diminuzione del dazio sul coke. In ogni modo poi se dovesse farsi una disposizione transitoria, dovrebbe farsi con altri criteri e dovrebbe abbracciare anche altre misure sancite da questa legge e non riferirsi unicamente ai fossili ed al coke. Quindi se la mia voce potesse avere una qualche autorità sull'animo dell'onorevole Curioni, vorrei pregarlo a ritirare il suo emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

**Sonnino Sidney.** Se l'onorevole Curioni non insistesse sul suo emendamento non avrei altro da dire.

Me se v'insistesse, io gli farei osservare, in quanto a quel ch'egli diceva che qui si tratta di un diritto speciale transitorio da concedersi, mentre prima non si trattava di diritto speciale ma di diritto generico, che prima che noi votassimo l'articolo 13 ora 15 della legge, l'onorevole Curioni aveva presentato un emendamento nel quale appunto voleva concedere un diritto speciale, perchè chiedeva che il Governo potesse autorizzare i comuni a mantenere il dazio attuale. Dunque si trattava della stessa cosa. La sola differenza è che ora limiterebbe la facoltà ad un quinquennio.

Domando a voi se dopo respinto quell'emendamento, e mentre un articolo già approvato determina la data precisa in cui entrerà in vigore il nuovo dazio, si possa ora alla distanza di cinque articoli, e dopo due giorni di discussioni su altre materie, sostenere che la Camera non abbia già deliberato su quella questione. Se poi la Camera non ammette questa prima parte dell'emendamento Vigoni Curioni, io non ho altro da aggiungere, perchè non mi oppongo affatto alla seconda parte, che tratta di un argomento nuovo.

**Presidente.** Onorevole Curioni, ha facoltà di parlare.

**Curioni.** L'onorevole ministro ha espresso il desiderio di aver qualche autorità sull'animo mio.

Questa autorità, io non esito a dichiarare ch'egli l'ha pienissima. Io confido che l'onorevole ministro abbia ponderato tutte le conseguenze alle quali ho accennato, e che nella sua mente illuminata sia convinto che gli inconvenienti da me supposti siano soltanto apparenti.

Ad ogni modo io ho fatto il debito mio accennando alla possibilità di essi.

Se saranno reali vuol dire che i municipi, prima dello spirare del quinquennio, torneranno con opportune petizioni innanzi al Parlamento a domandare quella maggiore esenzione dei dazi che io avrei voluto lasciare fin d'ora alla discrezione del Governo di poter concedere. Fatta questa dichiarazione io ritiro la prima parte dell'emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Curioni ritira la prima parte dell'emendamento che egli ha presentato di accordo con l'onorevole Vigoni, che tendeva a mantenere nell'attuale misura i dazi sui fossili, non escluso il coke. Rimane la seconda parte dell'emendamento Vigoni, che sarebbe la seguente:

“ Le disposizioni stabilite nell'articolo 5 e seguenti della presente legge entrano in attività dopo compiuto il quinquennio in corso.

“ Il Governo del Re potrà nondimeno autorizzare i comuni che ne facciano domanda ad esigere la tassa sui materiali da costruzione direttamente dai costruttori anche prima della scadenza del quinquennio in corso. ” La Commissione ha dichiarato di accettarla e il ministro anche.

Pongo quindi a partito quest'aggiunta dell'onorevole Vigoni, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Poi rimangono gli altri due comma dell'articolo 18.

“ Le pratiche prescritte nell'articolo 6 e seguenti dovranno iniziarsi nel mese di gennaio dell'anno 1889.

“ Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato dovrà nel corso dell'anno 1888 pubblicare il testo unico delle leggi sui dazi di consumo, con le modificazioni stabilite dalla presente legge. ”

Dove dice “ articolo 6 ”, bisognerà variare secondo la diversa numerazione che avranno gli articoli.

Pongo a partito l'articolo 18 con l'aggiunta già approvata dell'onorevole Vigoni.

(È approvata).